

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Novellato art. 342 c.p.c.: lettura soft della Corte di Appello di Lecce

Il novellato art. 342 c.p.c. non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare e argomentando il proprio dissenso.

Corte di Appello di Lecce, sezione seconda, sentenza del 14.01.2016

...omissis...

1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato in quanto, il novellato art. 342 c.p.c. , non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare e argomentando il proprio dissenso (Cass. N. 2143/2015¹).

¹ La massima ufficiale, Ced Cassazione, così recita: *l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni*

Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo è dato rilevare sia i capi della sentenza di cui è stata chiesta la riforma, che i motivi di dissenso dell'appellante e le argomentazioni logico-giuridiche poste a base dello stesso.

2. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta sia l'erronea applicazione dell'art. 1668 c.c. , per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che "i vizi asseritamene lamentati non hanno inciso assolutamente sulla struttura e funzionalità dell'opera", sia l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie.

In particolare, l'appellante La Nuova Procedura Civile
Dottori Scudato, Lupo Vito ritiene che l'opera commissionata debba essere considerata nella sua unicità e complessità e che, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della stessa - così come emerso dalle dichiarazioni rese dal teste Mdddd e dalla espletata Ctu - il giudice avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto.

La censura è infondata.

"La possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c. , salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone" (Cass. civ., Sez. II, 15/03/2004, n. 5250).

Di tale principio ha fatto buon uso il giudice di primo grado, che ha tratto il suo convincimento dall'affermazione resa dalla convenuta "che gli infissi (a distanza di 11 anni dalla loro posa in opera) sono ancora oggi installati nell'abitazione in Santa Maria di Leuca alla via gggg e non ha, viceversa attribuito alcuna rilevanza alla dichiarazione del teste ddd per cui " le persiane" furono rimosse.

In primo luogo, perché è pacifica tra le parti la circostanza che l'importo corrispondente al valore delle persiane fu detratto dal corrispettivo di L. 20.000.000; in secondo luogo, perché "la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ... involge apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, non incontra alcun limite se non quello di specificare le ragioni del proprio convincimento, senza dover discutere ogni singolo elemento prospettato dalle parti o confutare ogni deduzione difensiva" (Cass. civ., Sez. I, 23/10/2012, n. 18175).

Vi è poi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, che la stessa Ctu non ha riscontrato la presenza di vizi con una incidenza, sulla struttura e funzionalità dell'opera, tale da renderla assolutamente inadatta alla sua destinazione, avendo invece il perito genericamente affermato che "gli infissi montati presso l'abitazione della sig.ggg. ... non sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo criteri di buona

della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente formulato un ricorso in appello, in cui le singole censure - attinenti alla ricostruzione del fatto e/o alla violazione di norme di diritto - erano state sviluppate mediante la indicazione testuale riassuntiva delle parti della motivazione ritenute erranee e con la analitica indicazione delle ragioni poste a fondamento delle critiche e della loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata).

fattività... (ma che soltanto) qualche infisso, come la porta d'ingresso del piano primo, sarebbe da sostituire completamente" (ggg conclusioni relazione peritale pag. 11). Il Ctù, dunque, non riferisce di vizi strutturali che incidono sulla struttura e funzionalità dell'opera, rendendola del tutto inidonea alla sua destinazione, ma solo di mancata esecuzione "a regola d'arte e secondo criteri di buona fattività", tanto da ritenere necessaria, al più, la sostituzione di qualche infisso "come la porta d'ingresso", ma senza indicare altri eventuali infissi meritevoli di sostituzione.

3. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1667 c.c. per avere, il Tribunale, in difetto di eccezione di parte sul punto, rilevato d'ufficio l'omessa prova della tempestività della denuncia.

Il motivo è ininfluenza.

Con la comparsa di costituzione in primo grado, parte convenuta - odierna appellante - dedotto l'inadempimento dell'attore, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per la ritenuta assoluta inidoneità dell'opera, considerata nel suo insieme, alla sua destinazione.

Come rilevato, però, il giudice di prime cure ha ritenuto che i vizi riscontrati non fossero tali da incidere sulla struttura e funzionalità dell'opera.

Sicché, è ben vero che la decadenza dalla garanzia, in quanto eccezione in senso stretto - trattandosi di materia non sottratta alla disponibilità delle parti - non è rilevabile d'ufficio, e deve essere formulata nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e che, risulta per tabulas, che parte attrice l'abbia espressamente formulata solo con la comparsa conclusionale (alle udienze del 29.1.2003 e del 4.3.2004 parte attrice ha genericamente dedotto "la inammissibilità e intempestività delle domande" di parte convenuta); ma è altrettanto vero, che il giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento sulla ritenuta assenza di vizi tali da rendere l'opera assolutamente inidonea alla sua destinazione, di talché il rilievo non ha inciso sulla pronuncia di rigetto.

4. Le spese del presente grado, da liquidarsi come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia - desunto dalla domanda - e delle questioni trattate, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante.

5. Al rigetto integrale dell'appello, introdotto successivamente al 31.1.2013, consegue, altresì, la condanna dell'appellante al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis del T.U. Spese di Giustizia.

pqm

La Corte d'Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 13.2.2013, da M.S., nei confronti di M.I., avverso la sentenza n.380/2012 del 10.12.2012 del Tribunale di Lecce, Sezione Distaccata di Tricase, così provvede:

a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

b) dddd al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro.1.830,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato dichiaratosi antistatario;

c) dddd. al versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis del T.U. Spese di Giustizia.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione in data 11 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2016.